



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **9 ottobre 2019**

Dal 2019 nuova disciplina per i PIR

La legge di bilancio 2019, art. 1, commi 211-215 ha riformato la disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine.

La manovra 2019 ha introdotte nuove norme per i PIR di nuova costituzione con lo scopo di sostenere in misura maggiore PMI e startup.

Come noto, i **PIR** sono piani di risparmio che beneficiano di un regime di **esenzione fiscale** a condizione che siano detenuti per almeno 5 anni e rispettino alcune condizioni, tra le quali che almeno il 70% del Piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE o SEE con stabile organizzazione in Italia) e che di questo almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Questi piani possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti e **nel limite di 30.000 euro annui e di 150.000 euro totali**.

Per i nuovi PIR la norma stabilisce ora che in ciascun anno solare di durata del Piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, all'interno della quota del 70% siano rispettati valori minimi di investimento in **strumenti finanziari emessi da PMI** e in **quote o azioni di Fondi per il Venture capital**.

Detto molto semplicemente con **venture capital** si intende l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Il tipo di finanza alternativa cui si rivolgono le start-up e le imprese che per loro natura hanno un'alta percentuale di fallimento (3 su 4), ma quando hanno successo garantiscono ai loro investitori **guadagni** che li ripagano abbondantemente anche di quanto hanno perduto nelle imprese fallite. Il DM attuativo stabilisce che ciascuna emittente non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15.000.000,00 di euro.